

# Viaggio dentro l'Inclusione scolastica alla luce del Decreto Legislativo n.66 del 2017

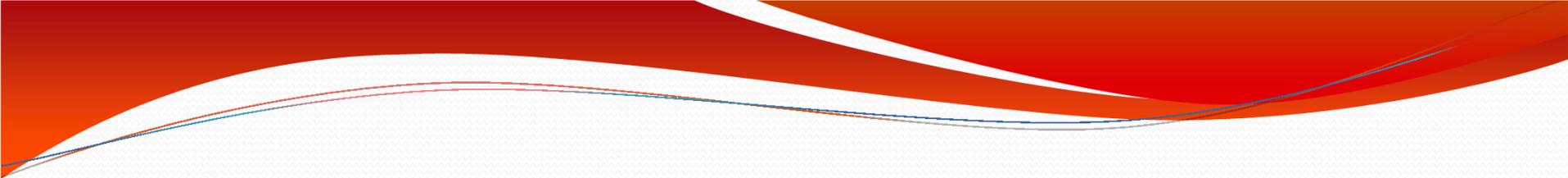
*«Non c'è nulla che sia ingiusto quanto  
far parti uguali fra disuguali» ..*

Don Lorenzo Milani

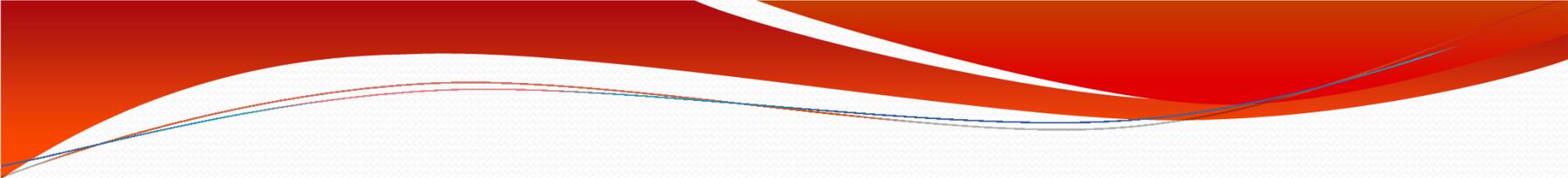
## Schema di Decreto Legislativo n.66/2017

L'articolo 1 (*Principi e finalità*) definisce, in linea generale, il **concetto di “scuola inclusiva”**, il quale ha avuto un'evoluzione storico-culturale che, a partire dalla Legge [118/71](#), con la proposta di un nuovo modello di scolarizzazione degli alunni con disabilità nelle classi comuni anziché in quelle “speciali”.

Oggi l'inclusione rappresenta un **valore fondamentale e fondante** l'identità stessa delle singole istituzioni scolastiche, siano esse statali o paritarie, valido per tutti gli alunni e studenti. E ciò grazie soprattutto a quanto recentemente stabilito nel 2001 dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) con l'[ICF](#), la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, e nel 2006 dalla [Convenzione ONU](#) sui Diritti delle Persone con Disabilità.



L'inclusione scolastica viene individuata quale architrave dell'identità culturale, educativa e progettuale delle scuole, caratterizzandone nel profondo la mission educativa. (PTOF)



**L'art. 2** individua i soggetti beneficiari dell'intervento.

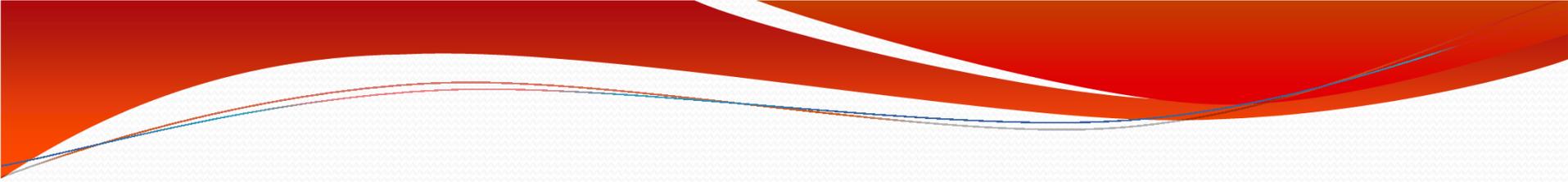
Il **PEI** (Piano Educativo Individualizzato) è inserito, infatti, quale parte integrante del progetto individuale, potenziandone sostanzialmente il ruolo, ed essendo lo stesso non un mero documento burocratico, ma l'occasione fondamentale per la realizzazione del "progetto di vita" degli alunni e degli studenti con disabilità.

In sostanza, questo articolo ricalca appositamente l'innovativo concetto di "**condivisione**" nell'ambito della definizione del PEI, agganciandosi così a quell'idea "cooperativa" di inclusione scolastica che **non riguarda solo il docente per il sostegno**, ma tutte le componenti scolastiche, rimarcando al contempo, nell'ambito dei diritti, tutte le misure previste dalla legislazione vigente per il supporto, anche materiale, necessario per l'inclusione scolastica.

## L'articolo 3 (*Prestazioni e competenze*)

Lo **Stato provvede**, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:

- all'assegnazione nella scuola statale dei docenti per il sostegno didattico,
- all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza,



Gli Enti locali provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:

- gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale,
- i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica,
- l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali

## **ARTICOLO 4 – Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica.**

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) è chiamato a definire gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica sulla base di diversi criteri:

1. livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa delle scuole,
2. realizzazione di percorsi per la personalizzazione e individualizzazione,
3. coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione,
4. realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale, utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento,
5. grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, delle attrezzature, di strutture e spazi.

## **ARTICOLO 5 – Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.**

La domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva è presentata all'INPS.

Vengono introdotti dei **cambiamenti nelle commissioni mediche** e nella documentazione da stilare:

un **Profilo di Funzionamento**, redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), sostituirà integralmente la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale.

Il profilo di funzionamento sarà prodotto dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare, di cui al [DPR del 24/02/94](#).

Il Profilo di funzionamento di cui all'[articolo 12](#), comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

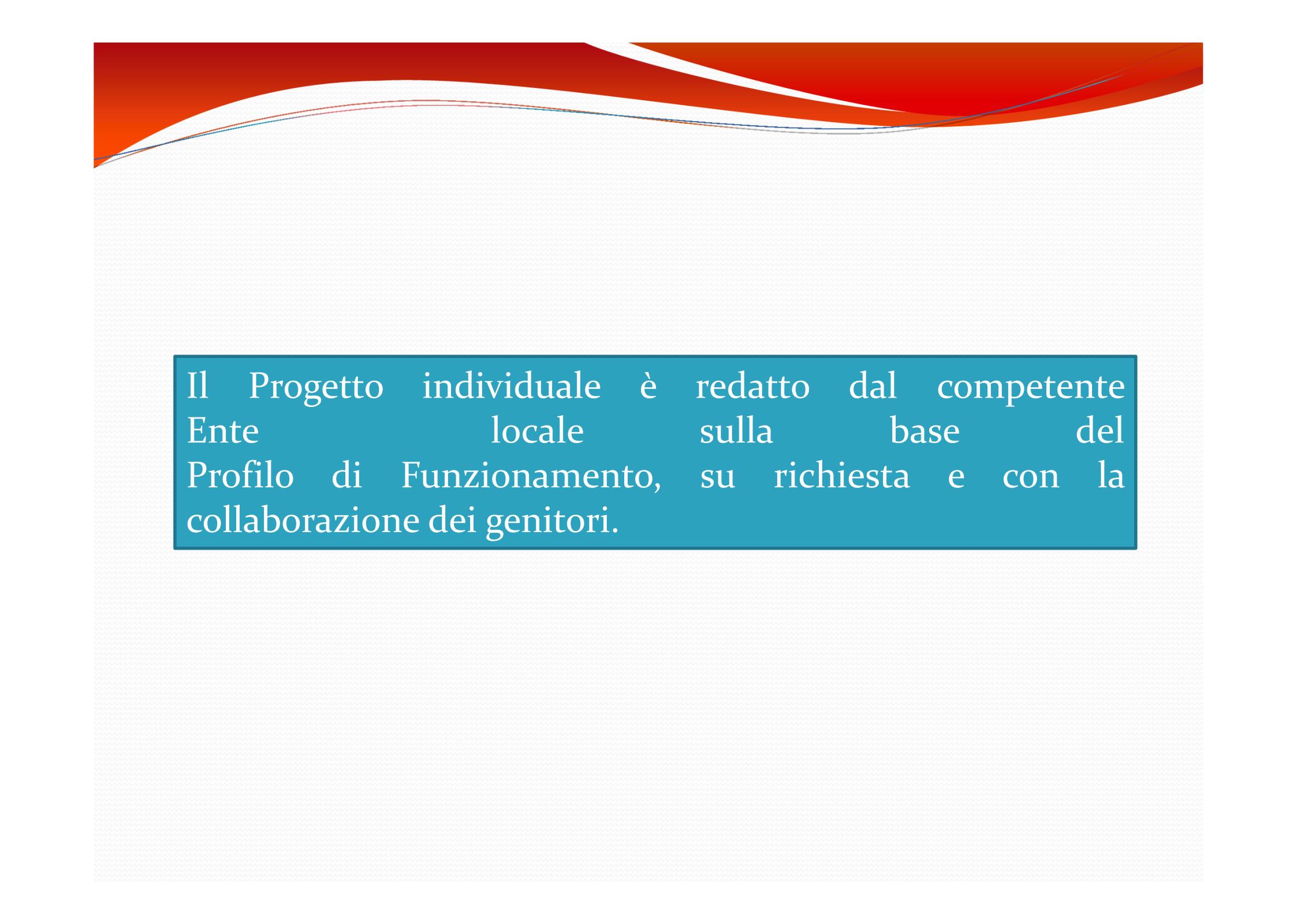
a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del

**Progetto Individuale e del PEI**;

b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;

c) è redatto con la collaborazione dei genitori della studentessa o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata;

d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.



Il Progetto individuale è redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di Funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori.

## Art. 7. Piano educativo individualizzato

- a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare;
- b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;
- c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
- d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
- g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;
- h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

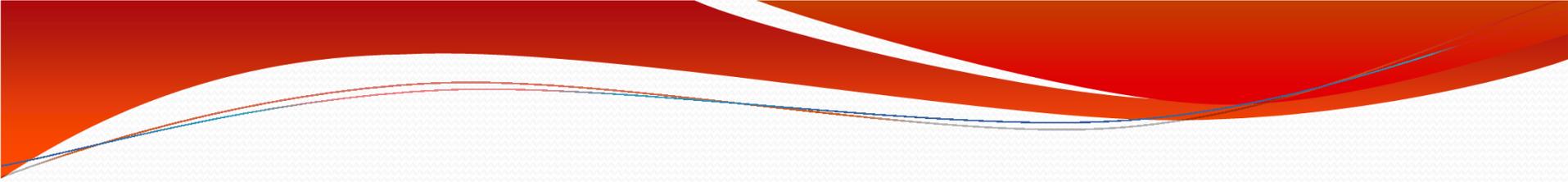
## **Art. 8. Piano per l'inclusione**

Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predisponde il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

**ARTICOLO 9** – Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il **Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR)** con compiti di consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma.

Per ogni ambito territoriale è istituito il **Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT)**, composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale, due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR. Il GIT è integrato da associazioni, ASL ed enti locali.

Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il **Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)**, composto da docenti, eventualmente personale ATA e specialisti ASL. Ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti nell'attuazione dei PEI.



## QUESTIONARIO DI GRADIMENTO

<https://sites.google.com/view/laboratorio-bes>